



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

S. Polo, 119 – Tel. 041/2402198 – fax 041/2402195

mail tribunale.veneziana@giustizia.it

DIRIGENZA

Prot. 1572/2017 gb
del 20/6/2017

Venezia, 19/06/2017

Al Sig. Segretario
del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Venezia

Accade sempre più di frequente che nelle cause civili i difensori omettano di allegare la dichiarazione prevista dall'art. 14 del D.P.R. n. 115/2002, nell'ipotesi di chiamata in causa, modifica della domanda, proposizione di domanda riconvenzionale ed altro.

Al fine di snellire l'attività delle cancellerie e di evitare l'applicazione del contributo unificato nell'importo di € 1.466,00 per il caso di omessa dichiarazione, sarebbe gradito un intervento di sensibilizzazione dei propri iscritti da parte di codesto Consiglio.

Ringrazio e porgo i miei migliori saluti.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

dott. Giampaolo Berto



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Rialto San Polo, 119 - Venezia

LEGGE N. 183 DEL 12.11.2011 ENTRATA IN VIGORE 01.01.2012

ART. 28 1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 13, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione; b) all'articolo 14, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. La parte di cui al comma 1, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta.»

MODIFICA AL CONTRIBUTO UNIFICATO (DI INTERESSE DEL TRIBUNALE ORDINARIO)

- AUMENTO DEL 50% DEL CU PER I GIUDIZI DI IMPUGNAZIONE (ART. 323 CPC)
- LA PARTE CHE PROVVEDE ALL'ISCRIZIONE QUANDO MODIFICA LA DOMANDA O PROPONE DOMANDA RICONVENZIONALE O FORMULA CHIAMATA IN CAUSA E' TENUTA A FARNE ESPRESSA DICHIARAZIONE E A PROCEDERE AL CONTESTUALE PAGAMENTO INTEGRATIVO DEL CU SOLO IN CASO DI AUMENTO DI VALORE DELLA CAUSA
- LE ALTRI PARTI
- QUANDO MODIFICANO LA DOMANDA
- O PROPONGONO DOMANDA RICONVENZIONALE
- O FORMULANO CHIAMATA IN CAUSA
- O SVOLGONO INTERVENTO AUTONOMO
- SONO TENUTE A FARNE ESPRESSA DICHIARAZIONE E PROVVEDERE AL PAGAMENTO DI AUTONOMO CONTRIBUTO UNIFICATO A PRESCINDERE SE LA MODIFICA ABBA COMPORTATO AUMENTO DEL VALORE DELLA DOMANDA PRINCIPALE

UTTE LE PARTI HANNO ALTRESI' L'OBBLIGO DI DICHIARARE E NON SONO INTERVENUTE MODIFICHE

OMESSA DICHIARAZIONE COMPORTA IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO PARI AD. € 1.466,00 (ART. 13 PUNTO 6 U. SPESE DI GIUSTIZIA)